



ISLL Papers

**The Online Collection of the
Italian Society for Law and Literature**

Vol. 19 / 2026

ISLL Papers

The Online Collection of the Italian Society for Law and Literature

<http://www.lawandliterature.org/index.php?channel=PAPERS>



ISSN 2035-553X

Vol. 19 /2026

Ed. by ISLL Coordinators
C. Faralli & M.P. Mittica

ISBN – 9788854972247

DOI - 10.6092/unibo/amsacta/9020

Dal normativismo al giudice-macchina

Kafka e il rischio del vuoto morale nella giustizia

Eleonora G. Bolsi*

Abstract:

[From *Normativism to Algorithmic Adjudication: Kafka and the Risk of Moral Vacuum in Justice*]
This paper offers a rereading of Franz Kafka's *In the Penal Colony* as a moral tale that tests the claim that procedural neutrality suffices for adjudication. The machine that engraves the norm onto the condemned man's body dramatizes a decisional formalism that reduces judgment to execution. Applied without a known charge, without adversarial proceedings, and without reasoned justification, the norm effaces the person as a responsible agent and suppresses the relational dimension within which guilt and punishment can be understood and contested. Read in dialogue with the legal-philosophical tradition that, from Itzcovich to Tucci and Benvenuti, has discussed the Kafkaesque machine, the allegory is here extended to current forms of algorithmic automation of criminal adjudication — risk assessment, decision support, machine-judge prospects — within the regulatory framework opened by the EU AI Act, the Council of Europe Framework Convention, and the CEPEJ Ethical Charter. The paper argues that neutrality, when understood as the absence of discretion and detached from context and interpretation, produces an irreducible gap between justice, as conformity to norm and procedure, and justness, as moral adequacy of adjudication as a responsible act. In this gap, a moral vacuum opens within the relation between punishment, agency, and culpability.

Keywords: Kafka; decisional formalism; philosophy of punishment; responsibility; algorithmic justice.

1. Introduzione

Il presente articolo offre una rilettura di *Nella colonia penale* di Franz Kafka (2024) come racconto morale, considerandolo un'allegoria della delega decisionale nel dominio giuridico-penale.

La lettura proposta usa il racconto come laboratorio concettuale per mettere a fuoco un problema etico della decisione penale: la neutralità, intesa come riduzione del giudizio a procedura, può indebolire la responsabilità come pratica intelligibile e contestabile. La distinzione tra giustizia, come conformità alla norma e alla procedura, e

* PhD Candidate in Philosophy, University of Malta, mail: eleonora.g.bolsi.23@um.edu.mt

giustizia, come adeguatezza morale del giudicare in forma di atto responsabile, funge da criterio critico di analisi. La macchina kafkiana mostra che la neutralità portata all'estremo può coincidere con la soppressione delle condizioni del giudicare: imputazione, comprensione del caso, contraddittorio e motivazione.

Filosofia e letteratura condividono spesso dispositivi di finzione, sotto forma di storie, per affrontare questioni di carattere etico e teoretico (Vidmar 2015: 1-22; Levy, Currie 2024: 149-157). Esempi, in filosofia, vanno dai miti agli esperimenti mentali, al fine di rappresentare situazioni-limite che mostrano le difficoltà interpretative su temi come la coscienza e il libero arbitrio. In letteratura, la dimensione morale può far emergere il tema della giustizia con una funzione prevalentemente pedagogica, più che teoretica. Kafka, in particolare, offre un terreno ricco per la riflessione filosofica, tra tensione normativa e critica sociale, con esiti spesso al limite del surreale, come in *La metamorfosi* e *Il processo* (Kafka 2004; 2023). La dimensione morale kafkiana emerge nell'interrogazione delle forme di vita e delle istituzioni: la pressione delle norme sull'individuo, la torsione della responsabilità, l'opacità del potere e della colpa. In *Nella colonia penale* tali temi si addensano in un dispositivo punitivo che, sullo sfondo della transizione da un ordine assolutista pre-illuministico a un ordine moderno ancora instabile, porta al limite l'idea di una giustizia ridotta a procedura.

L'analisi sviluppa due direttrici.

La prima muove dalla rilettura del racconto come messa in scena di un formalismo decisionale portato all'eccesso, e si confronta con la posizione normativista di Hans Kelsen (Prospero 2010: 709-787), contemporaneo praghese di Kafka, mostrando come il dispositivo della colonia rappresenti, in forma allegorica, non già la teoria kelseniana — che, come si vedrà, è più sottile dell'immagine che spesso le viene attribuita —, ma la sua deformazione iperbolica in un formalismo decisionale integrale. Questa direttrice poggia anche sul confronto con *Sorvegliare e punire* di Foucault (2014), che permette di leggere la tortura corporale della colonia come residuo allegorico di un ordine preilluministico, e con l'analisi storica di Spierenburg sulla pena pubblica nelle società preindustriali (Spierenburg, 1984: 87).

La seconda direttrice evidenzia l'irrigidimento normativo come tipo di azione nomotrofica (Passerini Glazel 2016: 148-159) — comportamento che, di fronte alla deviazione, preserva la validità della norma anziché disattivarla — che converte nel racconto la figura del giudice come *bouche de loi*, di matrice illuministica e post-rivoluzionaria, in quella del giudice-macchina, in contrasto con la «esperienza storica dell'Ancien Régime caratterizzata dal potere 'arbitrario' dei giudici» (Trapani 2017: 1-90). Questa direttrice si ricongiunge alla letteratura praghese del Novecento attraverso la figura dell'automa, sublimazione del meccanicismo cartesiano e di La Mettrie (Masullo 2020: 177-198), e si prolunga fino alle attuali istanze di automazione algoritmica del giudizio penale: dall'*Online Dispute Resolution* (Katsh, Rifkin 2001; Cortés 2011) in ambito civilistico all'impiego di sistemi di *risk assessment* come *decision support* in ambito penale, con effetti pratici spesso vincolanti.

La figura del giudice-macchina può essere letta come una profezia dell'oggi e, insieme, come idealtipo di un regime decisionale in cui l'atto del giudicare viene progressivamente ricondotto a procedure, metriche e punteggi (*scoring*, in Citron, Pasquale 2014: 1-33), nell'illusione che l'adempimento globale alle norme possa essere garantito da un modello esecutivo neutrale e disincarnato, non discrezionale e non interpretativo (Arduini, 2021: 453-470).

Al termine di questa disamina, verrà ulteriormente articolata la distinzione tra giustizia e giustezza, chiedendosi se la giustezza possa darsi quando la determinazione della pena, anziché essere orientata dalla comprensione del caso e dalla misura della responsabilità del reo, si chiude su sé stessa come procedura automatica e annichisce progressivamente la persona e la sua capacità di risposta.

2. Nella colonia penale nella letteratura filosofico-giuridica

Nella colonia penale è stato letto, nella tradizione giusfilosofica recente, prevalentemente lungo tre prospettive fra loro intrecciate. La prima è quella che, sulla scia di Itzcovich (2009: 379-392), ricostruisce la metafora del diritto come macchina come topos di lunga durata della cultura giuridico-politica occidentale, da Hobbes a Weber, fino a Kafka e a Kelsen: una metafora che esprime l'artificialismo della ragione moderna e, insieme, l'idea di una «razionalità formale calcolabile» come tratto specifico del diritto moderno, capace di funzionare come «meccanismo di trasferimento altrove della responsabilità» (*ivi*: 381). Nella stessa sede, Tuzet (2009) ne ha proposto una critica radicale, mostrando i limiti dell'analogia diritto-macchina rispetto all'irriducibile responsabilità professionale e morale di chi decide.

La seconda prospettiva, rappresentata di recente da Tucci (2024: 115-123), mette a fuoco il nesso tra macchina, colpa e violenza nel racconto: il dispositivo punitivo non sarebbe semplicemente arcaico, ma manterrebbe linee di continuità con la tradizione formalista, in particolare per il suo carattere repressivo e sanzionatorio centrato sui corpi. In questa lettura, l'inceppamento finale della macchina rivela l'impossibilità di funzionamento del diritto stesso, di cui la macchina è «essenza e consustanzialità» (*ivi*: 116).

La terza prospettiva, sviluppata da Benvenuti (2017), insiste sulla dimensione del processo assente: nella colonia penale non c'è contraddittorio, non c'è imputazione conosciuta, non c'è difesa, e proprio in questa assenza si misura il sogno democratico e l'obbligo morale di sottrarsi all'antidemocrazia in nome delle garanzie.

Il presente contributo prende dunque atto di una letteratura che ha già tematizzato queste tre prospettive, ma se ne discosta in due aspetti. In primo luogo, non assume la metafora della macchina come oggetto teorico autonomo (Itzcovich, Tuzet), né si concentra sul nesso violenza-colpa (Tucci) e sulla mancanza di garanzie processuali (Benvenuti), ma usa il racconto come stress-test concettuale per la pretesa di sufficienza morale della neutralità procedurale. In secondo luogo, e in questo sta lo scarto principale rispetto alla letteratura disponibile, l'analisi prolunga la riflessione kafkiana fino alle attuali istanze di automazione del giudizio penale — *risk assessment*, *decision support* algoritmico, prospettive di giudice-macchina — elevando *Nella colonia penale* ad allegoria della delega decisionale e, insieme, a dispositivo di chiarimento del nesso fra pena, agency e colpevolezza quando il giudizio è ricondotto a procedure formalizzate.

3. La macchina come limite del formalismo

3.1 Trama e spunti di indagine filosofica

Per rendere più agevole seguire lo sviluppo delle due direttrici, quella dell'evoluzione della pena e quella del dilemma morale della giustizia algoritmica, verrà per prima cosa fornita una breve descrizione del racconto di Franz Kafka (2024), *Nella colonia penale*.

Il protagonista è un esploratore che risulta gradito al nuovo comandante di una colonia penale, ragion per cui è invitato a visitarla. Si tratta di una colonia che risiede su un'isola non identificata, che tuttavia sappiamo non essere occidentale.

L'esploratore, infatti, viene spesso indicato come un visitatore occidentalizzato e moderno, in contrasto con il conservatorismo del sistema di regole della colonia, che invece è stato imposto dall'ex comandante, ormai defunto. Un ufficiale, devoto alla memoria di quest'ultimo, illustra al viaggiatore la macchina, la cui descrizione occupa diverse pagine del racconto. La macchina è un corpo meccanico che, ideato dall'ex comandante, si occupa di eseguire la punizione dell'imputato ritenuto reo, il quale, per mezzo dell'esecuzione, viene condannato a subire una lunga agonia fino alla morte. La tortura alla base del marchingegno consiste nella scrittura, sulla pelle del condannato, della norma che egli ha trasgredito, attraverso un sistema di aghi, che, nell'incidere il testo, dissanguano il suo corpo poco per volta. Nonostante lo zelo dell'ufficiale, che si sente investito della carica di prosecutore del lavoro dell'ex comandante, ed è pertanto orgoglioso della macchina, quest'ultimo capisce che l'esploratore ne è contrariato. E che la sua opinione, una volta riferita al nuovo comandante, porterebbe non solo alla distruzione della macchina, ma al ribaltamento della giurisdizione che aveva formato l'ufficiale, e che lui ha combattuto per mantenere salda.

Pertanto, decide di eseguire con la macchina un'ultima esecuzione, la propria, immolandosi alla norma della giustizia, che gli viene incisa addosso, finendo per dissanguarlo.

Sono molteplici gli spunti di riflessione che *Nella colonia penale* ci fornisce, e che fanno di esso un racconto morale.

A partire dalla norma che è scritta con degli aghi sulla pelle del condannato. Già questa peculiarità meccanica merita attenzione, perché riduce l'entità della norma stessa alla sua forma verbale in senso prescrittivo, quando, in generale, la norma è considerata un'entità concettuale che può essere verbale o non verbale (Lorini, 2015: 341-350). Tale riduzione, sul piano giuridico, può essere letta come il corrispettivo iconico della posizione normativista che, nella narrazione kafkiana, viene tuttavia esasperata, fino a conferire al sistema penale della colonia una configurazione grottesca.

3.2 Dal normativismo di Hans Kelsen al sistema di norme kafkiano

Prima di parlare del sistema normativista kafkiano, come descritto in *Nella colonia penale*, è necessario definire qui cosa si intenda per normativismo. Si tratta di una posizione, nell'ambito del sistema di diritto, che è stata proposta in prima battuta dal praghese Hans Kelsen, contemporaneo di Franz Kafka.

Con normativismo, nella tradizione kelseniana, si intende la concezione del diritto come sistema dinamico di norme la cui validità dipende esclusivamente dalla derivazione di norme superiori, fino alla norma fondamentale. La *Reine Rechtslehre* — la «dottrina pura del diritto» — è la teoria di tale sistema, e non si identifica con il sistema stesso (Kelsen, 1966): il suo carattere “puro” consiste nel programma metodologico di una scienza giuridica depurata da elementi etici, politici e sociologici, non in una pretesa di purezza ascritta al diritto come oggetto. In questa cornice, Kelsen propone una teoria descrittiva

della validità che mira a sottrarre il diritto sia all'arbitrio dei giudici sia all'instabilità delle dottrine giusnaturalistiche.

Va precisato che dal programma normativista non discende necessariamente un formalismo interpretativo, come è stato sottolineato in particolare da Chiassoni (1990: 121-161; 2007: 186-250): per Kelsen, il passaggio da un grado superiore a uno inferiore dello *Stufenbau* avviene attraverso un atto di interpretazione che è anche, e sempre, decisionale. Il quadro delle interpretazioni possibili delineato da Kelsen lascia margine al decisore, e una lettura ortodossa che attribuisca al normativismo kelseniano un'applicazione filologicamente precisa della norma rischia di ridurne la portata teorica. Per evitare ambiguità, è opportuno distinguere qui — sulla scorta di Jori (1980) — tra formalismo interpretativo (la tesi secondo cui le norme avrebbero un solo significato corretto, ricavabile per via deduttiva) e formalismo decisionale (la tesi secondo cui il giudice è, o deve essere, mero esecutore della norma). Il personaggio dell'ufficiale nella colonia penale e, a fortiori, il dispositivo della macchina rappresentano, in chiave allegorica, una versione estrema del formalismo decisionale, in cui la mediazione interpretativa è del tutto soppressa (Prospero 2010).

Il realismo giuridico, in opposizione al normativismo, non propone un diverso modello di applicazione della norma, bensì una descrizione di ciò che i giudici e gli altri operatori giuridici effettivamente fanno: la determinazione del diritto vigente in un dato momento è il prodotto dell'attività interpretativa concreta dei giuristi, dipendente dal contesto sociale, dalle pratiche linguistiche condivise e dalla contingenza dei casi. La contrapposizione tra le due posizioni, allora, non è tra due prescrizioni alternative su come applicare la norma, bensì tra due teorie alternative della natura del diritto: ricostruttiva-deduttiva l'una, descrittiva-pragmatica l'altra (Guastini 2013: 97-111).

Lo scarto fra le due posizioni può quindi essere riformulato come segue: il normativismo, nel suo nucleo kelseniano, è una teoria della validità della norma e del suo posto nel sistema; il realismo giuridico è una descrizione dei processi interpretativi che danno effettiva concretezza al diritto vigente. Si tratta di livelli di analisi solo parzialmente sovrapponibili, e in nessuno dei due livelli si rintraccia la pretesa che invece la macchina kafkiana porta al limite: quella di una norma applicabile senza residuo interpretativo a un caso esattamente come a un altro.

Nel caso del racconto, infatti, la descrizione tecnica della procedura della macchina nonché la fedeltà alla forma verbale della norma e alla sua cieca applicazione ci fanno entrare in una dimensione normativista che è tuttavia radicalizzata fino all'esaltazione della norma come regolatore sociale. Questa estremizzazione si presta a essere letta come metafora dell'irrigidimento di un ordine premoderno di tipo assolutista, sopravvissuto come residuo coloniale e incapace di aprirsi alla dimensione dialogica e partecipativa del costituzionalismo democratico.

Va tuttavia osservato che l'ideale del giudice come *bouche de loi*, evocato in seguito, è un ideale storicamente illuministico e post-rivoluzionario: esso nasce contro l'arbitrio dell'*Ancien Régime*. Ciò produce una tensione interna al racconto kafkiano: il dispositivo della colonia ricalca formalmente l'ideale post-rivoluzionario di un giudicare interamente sussunto alla norma (il giudice-automa), ma lo restituisce con la sostanza assolutista della pena pre-illuministica (l'esecuzione corporale, l'assenza di imputazione e di difesa). È in questa torsione che il racconto smaschera l'ambiguità del formalismo: la stessa procedura che si presenta come emancipazione dall'arbitrio può fungere da copertura di un potere assoluto.

La resistenza al passaggio dal mondo vecchio al mondo nuovo è centrale nel racconto kafkiano anche nella descrizione della macchina e della sua funzione esecutrice della punizione prevista dalla pena. Tale funzione non ha, tuttavia, alcuno scopo educativo. L'esecuzione non possiede più una portata pubblica, non perché sia divenuta "privata" in senso stretto, ma perché il pubblico ha cessato di riconoscervi un evento collettivo: là dove prima l'esibizione della pena aveva una funzione deterrente, ora resta una procedura che tende a richiudersi su sé stessa. In questo scarto si intravede una riconfigurazione del momento decisionale in efficienza tecnica, in cui l'atto del giudicare viene progressivamente assorbito dall'esecuzione materiale. Quest'ultima non ha neppure una portata denunciativa o deterrente: il condannato non sa di essere colpevole, poiché non gli viene contestata alcuna imputazione se non dall'ufficiale. Egli dovrebbe essere quindi giustiziato senza sapere di cosa lo si accusa e senza poter avere un processo che renda manifesta la denuncia della pena.

Questo aspetto priva la macchina della funzione preventiva che aveva all'inizio, rendendola maggiormente obsoleta. Da ultimo, la punizione inflitta dalla macchina è retributiva solo nell'accezione del mantenimento dello *status quo*, ristabilendo la giustizia dal punto di vista formale all'interno della colonia. Ma non lo è in termini pratici, dato che non riscatta né il singolo né la collettività da un torto subito. Il momento di auge della macchina coincide con la floridità della vecchia giurisdizione nella colonia, metafora dell'*Ancien Régime*.

L'utilizzo della tortura fisica è un altro indizio di questa metafora, dato che, come ci spiega Spierenburg (1984), la brutalità dell'esecuzione pubblica era prerogativa delle società preindustriali, e la sua utilità era quella di ristabilire l'ordine pubblico, rassicurando la plebe dell'esistenza della giustizia stessa. La metafora del mondo antico viene altresì rivelata dalla descrizione che l'ufficiale fa dell'ex comandante scomparso, che, seguendo la trattazione storica foucaultiana, è paragonabile al re o all'imperatore, la cui autorità non può essere messa in discussione e accorpa tutti i poteri dello Stato.

3.3 Lo sguardo foucaultiano: tortura, ordine assolutista, transizione

Va detto che il passaggio a una dimensione interpretativa della norma non è stato per forza prerogativa delle società democratiche, ma anche dei regimi totalitari del Novecento. E che, in generale, la transizione dal potere aristocratico a quello borghese post-rivoluzionario ha avuto una fase di insubordinazione del popolo e, successivamente, quella di una svolta umanistica che, per Foucault, è in realtà una nuova forma di indottrinamento sociale (Foucault 2014: 79-142, 257-331). Foucault sottolinea la portata retorica, e non fattuale, delle istanze illuministe di giustizia ed equità, in contrapposizione all'iniquità e alla brutalità aristocratiche. Tuttavia, la borghesia riforma il sistema normativo per garantirsi la propria sussistenza, giustificando le carceri e gli attori della burocrazia legislativa come strumenti di controllo del popolo per il mantenimento del potere e, quindi, per un ordine sociale che è comunque imposto dall'alto.

Questo porta a un'evoluzione del concetto stesso di pena e relativa punizione, che tuttavia non è propedeutica a preservare la dignità del singolo, ma stigmatizza la capacità di libero arbitrio, indipendentemente dalle sue condizioni di vita e dalle possibili disparità sociali che ne limiterebbero la colpa (*ibid.*). Nel racconto, infatti, l'esploratore è la voce di una *middle-class* che, sebbene renda chiara la sua avversione per la brutalità della macchina, successivamente scappa, imbarcandosi in anticipo. La fuga gli permette di allontanarsi dalla fraternizzazione con il colpevole, che viene da ultimo graziato, e con il soldato

semplice, rendendolo immune ai loro appelli perché li salvi dalla colonia, portandoli con sé.

4. Dalla *bouche de loi* al giudice algoritmico

Abbiamo visto che il racconto di Kafka può essere letto come critica di una degenerazione formalistico-decisionale del giudizio: non la semplice applicazione della norma, ma la sua trasformazione in una procedura autosufficiente, sottratta all'interpretazione, alla motivazione e alla risposta del soggetto giudicato. La vecchia giurisdizione della colonia penale non si limita solo a punire la trasgressione: pretende di produrre obbedienza attraverso un dispositivo che identifica la norma con la sua esecuzione. Non a caso, l'ufficiale ricorda che la macchina aveva in origine anche una funzione educativa: il condannato avrebbe dovuto decifrare la norma proprio nel momento in cui veniva incisa sul suo corpo.

Nel racconto, la scrittura sulla schiena appare una punizione soverchiante non solo del corpo del condannato ma, attraverso l'esperienza della tortura mortale, materializza una norma sottratta all'interpretazione e alla contestazione del soggetto.

Il punto culminante di questa logica è la formula che l'ufficiale sceglie per la propria esecuzione: «Sii giusto!». Proprio questa prescrizione consente di cogliere lo scarto decisivo fra giustizia e giustezza. La macchina pretende di realizzare la giustizia attraverso l'esecuzione esatta della norma. Ma, nel momento in cui incide il comando della giustezza sul corpo dell'ufficiale, mostra l'impossibilità di produrre il giusto mediante un dispositivo che sopprime comprensione e compensazione. In questo senso, la macchina non è soltanto uno strumento di tortura, ma una figura estrema della delega del giudizio. Essa sostituisce l'atto responsabile del giudicare con una sequenza automatica: accertamento presunto della colpa, applicazione della norma, esecuzione della pena. La persona, anziché essere riconosciuta come agente capace di inadempimento e correzione, viene ridotta a superficie di iscrizione della norma. In altri termini, la marchiatura non mira a responsabilizzare il reo ma ad annichilirlo, trasformando la pena in un dispositivo di obbedienza e di cancellazione della dignità individuale. Proprio perché non rappresenta più la volontà personale del sovrano, ma il funzionamento impersonale di un ordine normativo chiuso su sé stesso.

La macchina kafkiana, letta nella cornice del paragrafo precedente, costituisce pertanto l'allegoria di un formalismo decisionale portato al limite, ma anche, e in modo non meno significativo, la figurazione anticipata di una pretesa che attraversa il pensiero giuridico post-illuministico fino alle attuali istanze di automazione algoritmica del giudizio. La pretesa secondo cui l'imparzialità si realizzerebbe nella misura in cui il momento decisionale viene sottratto al giudice e affidato a un dispositivo neutrale. Tale pretesa unisce — come si cercherà di mostrare — l'ideale illuministico della *bouche de loi* a una più antica tradizione meccanicista, e trova oggi una sua nuova formulazione nei dibattiti sull'impiego dell'intelligenza artificiale nell'amministrazione della giustizia. È proprio in questo punto di convergenza che *Nella colonia penale* funziona come stress-test concettuale: il racconto mostra che la riduzione del giudicare all'esecuzione, lungi dal garantire l'imparzialità, sopprime le condizioni stesse del giudicare e apre quello che proporremo di chiamare un vuoto morale, ossia uno scarto irriducibile tra la giustizia come conformità procedurale e la giustezza come adeguatezza morale dell'atto di giudicare.

4.1 Genealogia dell'automa giudicante

La figura del giudice come “bocca della legge”, elaborata da Montesquieu nel celebre passo dell'*Esprit des lois* (Montesquieu 1872), nasce come strumento di emancipazione dall'arbitrio dei magistrati dell'*Ancien Régime*: il giudice, nel disegno illuministico, non è più espressione di una volontà personale o di classe, ma esecutore di una volontà generale già fissata dalla legge. L'imparzialità, in questa cornice, coincide con un'auto-restrizione interpretativa: quanto meno il giudice aggiunge alla legge, tanto più la decisione si presume giusta. Il prezzo di questa auto-restrizione, tuttavia, è una progressiva reificazione del decisore: il giudice tende, all'estremo del modello, alla forma del dispositivo.

Questa torsione si innesta su una tradizione filosofica molto più antica, quella del meccanicismo. Hobbes, nel *Leviatano* (Hobbes 1989) descrive lo Stato come “uomo artificiale” composto di organi e funzioni meccaniche: la sovranità è essa stessa una macchina di razionalizzazione della violenza. Descartes e, più radicalmente, La Mettrie nell'*Homme machine* (Masullo 2020: 177-197), estendono il modello al corpo umano: il vivente è un congegno di parti, e la mente — nella versione più estrema di La Mettrie — è il prodotto di tale congegno. La tradizione attribuisce all'automa una valenza ambivalente: da un lato è sublimazione dell'umano in forme di perfetta regolarità (l'automa come ciò che opera senza errore e senza passione), dall'altro è spettro dell'umano svuotato, ridotto a mero meccanismo. Foucault ricorda che ancora nel Settecento Federico II di Prussia coltivava il progetto di un esercito di automi: l'ideale disciplinare, qui, raggiunge la sua espressione iperbolica (Foucault 2014: 148).

Il territorio praghese mette in scena entrambe le anime di questa tradizione. L'Orologio astronomico, completato con figure automatiche all'inizio del Seicento, è insieme prodigio tecnico e memento mori. Karel Čapek conia in R.U.R. il termine robot — da *robotá*, lavoro coatto — proprio per dare nome al servo artificiale che, perfetto nell'esecuzione, si rivela infine ribelle e distruttivo (Čapek 2024). Kafka scrive *Nella colonia penale* in questo stesso orizzonte culturale, e il suo congegno punitivo eredita le due anime: è un dispositivo di razionalità formale (la procedura viene descritta nei dettagli, l'ufficiale ne illustra il funzionamento come un ingegnere illustrerebbe il proprio progetto) ma è anche un automa che lavora sul corpo del condannato, fino al congedo finale dell'ufficiale, che si fa scrivere sulla pelle la prescrizione di giustizia. La macchina kafkiana riassume così, in una sola figura, l'ideale post-rivoluzionario del giudicare come esecuzione e la deriva mortifera dell'automa meccanicista: il giudice ridotto a macchina non garantisce la giustizia, ma rende possibile un esercizio del potere che si dichiara neutrale proprio nel momento in cui viene privato di ogni mediazione responsabile.

4.2 Risk assessment, AI Act, Carta CEPEJ: la promessa di neutralità

L'ipotesi del giudice-macchina, presentata nel racconto come allegoria-limite, ha conosciuto negli ultimi due decenni una rinnovata attualità in connessione con i progressi dei sistemi di intelligenza artificiale e con la loro progressiva penetrazione in ambiti giuridicamente sensibili.

Sul versante civilistico, l'*Online Dispute Resolution* (Katsh, Rifkin 2001) applica algoritmi alla composizione di controversie di consumo o di piccolo valore, in una logica di efficienza e accessibilità. Sul versante penale, ben più delicato, sistemi di *risk assessment* algoritmico sono impiegati negli Stati Uniti a supporto di decisioni in materia di libertà su cauzione, commisurazione della pena e libertà condizionata: il caso più discusso è quello dello

strumento COMPAS, oggetto della pronuncia *State v. Loomis* (2016), in cui la Corte Suprema del Wisconsin ha confermato la legittimità di una condanna informata da un punteggio di rischio nonostante l'opacità dell'algoritmo, limitandosi a raccomandare avvertimenti procedurali sul suo uso. La letteratura — fra cui, in ambito italiano, Arduini e Massaro (Arduini 2021: 453-470; Massaro 2023: 38-46) — ha mostrato come tali strumenti, formalmente qualificati come supporto al giudizio, finiscano nella prassi per orientare la decisione in modo determinante, alimentando fenomeni di *automation bias* (Cummings 2004; Skitka, Mosier, Burdick 1999: 991-1006), ossia la tendenza degli operatori umani a conformarsi all'output della macchina anche quando dispongono di ragioni per dissentirne. L'effetto netto è uno spostamento del baricentro della responsabilità dal giudizio motivato del giudice alla conformità a un esito tecnico difficilmente contestabile.

In questo scenario si è sviluppata, negli ultimi anni, un'architettura regolativa internazionale che riconosce il rischio di una traslazione opaca della decisione e tenta di contenerlo. Sul piano europeo, il regolamento (UE) 2024/1689 (Unione europea 2024) qualifica come “ad alto rischio” i sistemi di intelligenza artificiale destinati anche a essere impiegati dall'autorità giudiziaria nell'amministrazione della giustizia, sottoponendoli a obblighi rafforzati di tracciabilità, qualità dei dati, trasparenza e supervisione umana. Sul piano del Consiglio d'Europa, la Convenzione quadro sull'intelligenza artificiale, aperta alla firma nel settembre 2024 (Consiglio d'Europa 2024), integra l'impianto regolativo con un riferimento esplicito ai diritti umani, alla democrazia e allo stato di diritto. Sul piano deontologico, la Carta etica europea della CEPEJ del 2018 (CEPEJ 2018) enuncia cinque principi — rispetto dei diritti fondamentali, non discriminazione, qualità e sicurezza, trasparenza, controllo dell'utilizzatore — che mirano a impedire una delega integrale del giudicare al dispositivo.

Va tuttavia osservato che questa architettura, per quanto raffinata, opera prevalentemente sul piano della struttura formale delle decisioni: chiede tracciabilità, motivazione, supervisione e contestabilità (Miller 2019: 1-38). Lascia però aperto il problema sostanziale che *Nella colonia penale* mette a fuoco: la supervisione umana de iure non neutralizza l'*automation bias* de facto, e la contestabilità formale di un esito non equivale alla sua reale revisione quando il modello è opaco, quando il decisore umano non dispone degli strumenti epistemici per discostarsi dall'output, e quando la pressione organizzativa premia la conformità a quanto la macchina indica. In questo scarto tra garanzie procedurali e condizioni effettive del giudicare si riapre, in forma contemporanea, il problema che Kafka allegorizza: la macchina che esegue la pena nella colonia è anch'essa, formalmente, soggetta a una procedura impeccabile, e proprio per questo non è contestabile dall'interno del suo ordine.

4.3 Giustizia e giustizia: il vuoto morale della procedura

A questo punto la lettura proposta nelle sezioni precedenti si salda con il problema contemporaneo. Nel normativismo kelseniano, come è stato osservato, la persona è ricostruita come unità formale prodotta dalle norme, ossia come puro centro di imputazione di situazioni giuridiche. Tale definizione è, di per sé, una raffinata risposta teorica al problema del fondamento della responsabilità giuridica: la persona, qua costruito del sistema, è ciò cui possono essere ascritte conseguenze giuridiche in modo regolato. Il racconto kafkiano, però, mostra cosa accade quando questa definizione cessa di essere uno strumento concettuale del giurista e diventa il modo effettivo in cui il

dispositivo penale tratta il condannato: il puro centro di imputazione si fa superficie su cui incidere una norma, e l'esecuzione della pena coincide con la scrittura della prescrizione violata, senza spazio per comprensione del caso, contraddittorio e motivazione.

Si delinea qui la distinzione fra giustizia e giustezza che attraversa l'intero contributo. La giustizia, nella sua accezione minimale e procedurale, è conformità della decisione alla norma e alla procedura: in questo senso, l'esecuzione operata dalla macchina kafkiana è "giusta", così come è "giusto" il punteggio prodotto da uno strumento di *risk assessment* correttamente addestrato.

La giustezza, invece, è l'adeguatezza morale dell'atto del giudicare in quanto atto responsabile: presuppone che il giudicante abbia colto il caso, abbia ascoltato l'imputato, abbia formulato un giudizio motivato e contestabile, abbia commisurato la pena alla colpa effettivamente attribuibile. Lo scarto fra giustizia e giustezza si apre — ed è questa la tesi che si propone — ogni volta che la neutralità procedurale viene scambiata per sufficienza morale: ogni volta, cioè, che dell'imparzialità si conserva soltanto l'aspetto formale (l'assenza di pregiudizio personale) e si sopprime l'aspetto sostanziale (la presenza di un agente capace di rispondere del proprio giudizio).

In questa cornice, l'automatismo del giudice-macchina è qualcosa di più della semplice efficienza accelerata: è la forma estrema della delega decisionale, in cui la responsabilità nel giudicare si dissolve in un effetto di sistema. La sanzione, in tale dispositivo, non smette di essere nomotrofica — anzi, lo è per definizione, in quanto preserva la validità della norma proprio applicandola in modo inflessibile —, ma cessa di essere intelligibile come atto di un soggetto morale, riducendosi a operazione di un congegno. La pena, allora, anziché essere orientata dalla comprensione del caso e dalla misura della responsabilità del reo, si chiude su sé stessa come esecuzione, e produce, per chi la subisce, l'effetto di annichilimento che Kafka raffigura con l'incisione progressiva sul corpo.

Il vuoto morale di cui qui si parla è una possibilità interna alla pretesa che la neutralità procedurale basti, da sola, a garantire la giustezza del giudicare. La promessa contemporanea di una giustizia algoritmica — una giustizia che, per dirla con un'espressione che ricorre nel dibattito europeo, sarebbe «calcolabile come una macchina» (Weber, in Itzcovich 2009: 381) — rischia di realizzare, sotto le forme dell'efficienza tecnica, proprio quella riduzione che il racconto kafkiano denuncia in chiave allegorica: una giustizia formalmente impeccabile, e proprio per questo moralmente cieca.

5. Conclusioni

Il presente contributo ha cercato di mostrare come il racconto kafkiano *Nella colonia penale* ponga interrogativi di pertinenza filosofica di lunga durata, illuminando il fatto che l'ideale di imparzialità, se tradotto in automatismo, può dissolvere la dimensione morale della responsabilità nel giudicare. Il racconto è stato qui assunto come allegoria della delega decisionale, lungo due direttrici fra loro convergenti. Dal punto di vista della teoria del diritto, la rilettura proposta ha distinto il programma metodologico del normativismo kelseniano — una teoria della validità della norma giuridica che non comporta di per sé alcun formalismo interpretativo — dalla sua deformazione iperbolica in un formalismo decisionale integrale, di cui la macchina kafkiana è la figura-limite. In questa torsione, la procedura, lungi dall'essere giusta in senso sostanziale, è affidata a un dispositivo che

annichilisce la persona riducendola, in chiave grottesca, a puro centro di imputazione: l'incisione della norma sul corpo è la traduzione letterale di questa riduzione. Il dispositivo della colonia, in questa lettura, ricalca formalmente l'ideale illuministico del giudizio come esecuzione, ma lo restituisce con la sostanza assolutista della pena pre-rivoluzionaria — assenza di imputazione conosciuta, di contraddittorio, di motivazione —, smascherando l'ambiguità di una neutralità procedurale che, separata dalla giustizia, può funzionare come copertura di un potere assoluto.

Dal punto di vista della filosofia della pena, l'allegoria dell'automatismo è stata prolungata fino alle attuali forme di automazione algoritmica del giudizio penale. La promessa di una giustizia calcolabile come una macchina — sostenuta da sistemi di *risk assessment*, da prospettive di *decision support* spinto e, all'orizzonte, dall'ipotesi di un vero e proprio giudice-macchina — eredita non soltanto l'ideale illuministico della *bouche de loi*, ma anche il sogno meccanicista di un decisore senza errore. L'architettura regolativa europea (*AI Act*, Convenzione quadro del Consiglio d'Europa, Carta etica CEPEJ) presidia il versante formale di questa promessa con obblighi di tracciabilità, trasparenza e supervisione umana, ma lascia aperto il problema sostanziale: la supervisione de iure non neutralizza l'*automation bias* de facto, e la contestabilità formale non equivale alla reale revisione di un esito tecnico opaco.

Lo scarto fra giustizia e giustizia che attraversa l'intero contributo trova qui la sua formulazione conclusiva: ogni volta che la neutralità procedurale viene scambiata per sufficienza morale, dell'imparzialità si conserva soltanto l'aspetto formale e si sopprime l'aspetto sostanziale, ossia la presenza di un agente capace di rispondere del proprio giudizio. La sanzione non smette di essere nomotrofica, ma cessa di essere intelligibile come atto di un soggetto morale, riducendosi a operazione di un congegno. In questo orizzonte, l'ipotesi di una società eterodiretta da agenti artificiali, cui sia delegato il compito del giudizio senza spazi di dialogo e negoziazione, non è l'esito di un futuro lontano, ma una possibilità interna alla pretesa contemporanea che la giustizia possa essere garantita dalla sola correttezza della procedura. È contro questa pretesa — e non contro la procedura in quanto tale — che *Nella colonia penale*, a oltre un secolo di distanza, continua a esercitare la sua forza critica.

Riferimenti bibliografici

- Arduini S., 2021. «La “scatola nera” della decisione giudiziaria: tra giudizio umano e giudizio algoritmico», *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*, 2, pp. 453–470, <https://teseo.unitn.it/biolaw/article/view/1669> (consultato il 01/02/2026).
- Levy A., Currie A., 2024. «Bringing Thought Experiments Back Into the Philosophy of Sciences», *Studies in History and Philosophy of Science*, 105, pp. 149–157, DOI 10.1016/j.shpsa.2024.04.002.
- Benvenuti G., 2017. «Il processo che non c'è. Kafka Nella colonia penale e altrove», in *ISLL Papers. The Online Collection of the Italian Society for Law and Literature*, vol. 10, a cura di C. Faralli e M. P. Mittica, Bologna: Italian Society for Law and Literature, ISBN 9788898010493, DOI 10.6092/unibo/amsacta/5564.

- Čapek K., 2024. *R.U.R. and the Vision of Artificial Life*, a cura di J. Čejková, Cambridge (MA): The MIT Press.
- CEPEJ, 2018. *European Ethical Charter on the Use of Artificial Intelligence in Judicial Systems and their Environment*, Strasburgo: Consiglio d'Europa: <https://rm.coe.int/ethical-charter-en-for-publication-4-december-2018/16808f699c> (consultato il 01/02/2026).
- Chiassoni P., 1990. «L'interpretazione della legge: normativismo semiotico, scetticismo, giochi interpretativi», in *Studi in memoria di Giovanni Tarello*, vol. II, Milano: Giuffrè, pp. 121–161.
- Chiassoni P., 2007. *Tecnica dell'interpretazione giuridica*, Bologna: il Mulino.
- Citron D. K., Pasquale F., 2014. «*The Scored Society: Due Process for Automated Predictions*», *Washington Law Review*, 89, pp. 1–33.
- Consiglio d'Europa, 2024. *Council of Europe Framework Convention on Artificial Intelligence and Human Rights, Democracy and the Rule of Law (CETS No. 225)*, Vilnius, 5 settembre 2024: <https://rm.coe.int/1680afb20c> (consultato il 01/02/2026).
- Cortés P., 2011. *Online Dispute Resolution for Consumers in the European Union*, London-New York: Routledge.
- Cummings M. L., 2004. «*Automation Bias in Intelligent Time Critical Decision Support Systems*», in *ALAA 1st Intelligent Systems Technical Conference*.
- Foucault M., 2014. *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, Torino: Einaudi (ed. orig. 1975).
- Guastini R., 2013. «*Il realismo giuridico ridefinito*», *Revus. Journal for Constitutional Theory and Philosophy of Law*, 19, pp. 97–111: <https://journals.openedition.org/revus/2400> (consultato il 01/02/2026).
- Hobbes T., 1989. *Leviatano*, trad. it., Roma-Bari: Laterza.
- Itzcovich G., 2009. «*Sulla metafora del diritto come macchina*», *Diritto & Questioni Pubbliche*, 9, pp. 379–392.
- Jori M., 1980. *Il formalismo giuridico*, Milano: Giuffrè.
- Kafka F., 2004. *La metamorfosi e altri racconti*, Milano: Mondadori.
- Kafka F., 2023. *Il processo*, Milano: Il Saggiatore.
- Kafka F., 2024. *Nella colonia penale*, Monza: Leone Editore.
- Katsh E., Rifkin J., 2001. *Online Dispute Resolution: Resolving Conflicts in Cyberspace*, San Francisco: Jossey-Bass.
- Kelsen H., 1966. *La dottrina pura del diritto*, a cura di M. G. Losano, Torino: Einaudi.
- Lorini G., 2015. «*La norma disegnata*», in P. L. Lecis, V. Busacchi, P. Salis (a cura di), *Realtà, verità, rappresentazione*, Milano: FrancoAngeli, pp. 341–350.
- Massaro A., 2023. «*Intelligenza artificiale e neuroscienze: l'eterno ritorno del diritto penale?*», in A. M. Jaime Miguel Peris Riera (a cura di), *Derecho penal, inteligencia artificial y neurociencias / Diritto penale, intelligenza artificiale e neuroscienze*, Roma: Roma TrE-Press, pp. 27–56.
- Masullo P. A., 2020. «*Il futuro dell'umano: post, iper, trans. Dall'“uomo/macchina” alla “macchina/uomo”*», in D. Calabrò, D. Giugliano, R. Peluso, A. P. Ruoppo, L.

- Scafoglio (a cura di), *Humanity. Tra paradigmi perduti e nuove traiettorie*, vol. I, Roma: Inschibboleth, pp. 177–198.
- Miller T., 2019. «*Explanation in Artificial Intelligence: Insights from the Social Sciences*», *Artificial Intelligence*, 267, pp. 1–38.
- Montesquieu Ch. de S., 1872. *Esprit des lois*, vol. 1, Paris: Firmin Didot frères, fils et cie.
- Passerini Glazel L., 2016. «*Shared Norms and Nomotrophic Behaviour*», *Phenomenology and Mind*, 9, pp. 148–159, DOI 10.13128/Phe_Mi-18160.
- Prospero M., 2010. «*Il pensiero giuridico di Kelsen. Normativismo e diritto privato*», *Studia Politica. Romanian Political Science Review*, 10, 4, pp. 709–787.
- Skitka L. J., Mosier K. L., Burdick M., 1999. «*Does Automation Bias Decision-Making?*», *International Journal of Human-Computer Studies*, 51, pp. 991–1006.
- Spierenburg P. C., 1984. *The Spectacle of Suffering. Executions and the Evolution of Repression: From a Preindustrial Metropolis to the European Experience*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Trapani M., 2017. «*Creazione giudiziale della norma penale e suo controllo politico. Riflessioni su Cesare Beccaria e l'interpretazione della legge penale 250 anni dopo*», *Archivio Penale*, 1: <https://archiviopenale.it/creazione-giudiziale-della-norma-penale-e-suo-controllo-politico/articoli/15085> (consultato il 01/02/2026).
- Tucci A., 2024. «*La macchina della legge. Colpa e violenza in Kafka*», *Etica & Politica / Ethics & Politics*, XXVI, 2, pp. 115–123.
- Tuzet G., 2009. «*Sul possibile moto della macchina*», *Diritto & Questioni Pubbliche*, 9, pp. 359–377.
- Unione europea, 2024. *Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, recante regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (Artificial Intelligence Act)*, GUUE L, 2024/1689, 12 luglio 2024: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj> (consultato il 01/02/2026).
- Vidmar I., 2015. «*Literature and Philosophy: Intersection and Boundaries*», *Arts*, 4, pp. 1–22.

Giurisprudenza

- State v. Loomis*, 2016. 881 N.W.2d 749, Wisconsin Supreme Court, case no. 2015AP157-CR: <https://law.justia.com/cases/wisconsin/supreme-court/2016/2015ap000157-cr.html> (consultato il 31/01/2026).